

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appendice scritta alla prima udienza di trattazione: no ad ulteriori e diverse eccezioni e domande.

Va confermato che l'[art. 183 c.p.c.](#), mentre consente all'attore, entro la prima udienza di trattazione, di proporre le eccezioni e le domande, purchè siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, permette alle parti, nel termine di cui al successivo comma 5, solo la precisazione e la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande. Pertanto, nella controversia ove chi, esponendo di essere proprietario di un terreno su cui la p.a. abbia realizzato delle opere in assenza di provvedimento autorizzativo, ne abbia chiesto la rimozione, oltre al risarcimento del danno, la domanda di dichiarazione d'acquisizione della proprietà di causa in proprio favore, formulata dall'attore solo nell'appendice scritta dell'[art. 183 c.p.c.](#), è una domanda nuova perchè il petitum è del tutto diverso da quello della domanda originaria e, di conseguenza, è inammissibile perchè tardiva.

Tribunale di Grosseto, sentenza del 26.5.2016

...omissis...

Le domande e i fatti di causa.

sssha citato in giudizio il Comune ss esponendo di essere proprietario di terreni su cui nel 1996 tale Amministrazione aveva realizzato due pozzi per l'attingimento di acqua

potabile in assenza di provvedimento autorizzativo; ne ha chiesto quindi la rimozione, oltre al risarcimento del danno che lamentava di aver subito in conseguenza della mancata utilizzazione agricola dei terreni.

Il Comune s'è costituito, contestando la propria legittimazione passiva (stante l'avvenuto trasferimento, sin dal 2002, del sss comunale, con tutti i relativi impianti, ad ssss e ritenendo comunque la domanda infondata, essendo le opere state realizzate col consenso del sssss)

Nella memoria ex art. 183, 6. comma, n. 1, c.p.c., il ssss proposto una domanda nuova, avente ad oggetto la dichiarazione dell'acquisizione, a suo favore, della proprietà dei pozzi.

Il giudizio è stato istruito mediante produzioni documentali e l'espletamento di prove orali.

All'esito, si ritiene che la domanda non possa essere accolta, per le ragioni che si vanno ad esporre.

La domanda proposta dall'attore nell'appendice scritta dell'art. 183 c.p.c.

La domanda di dichiarazione d'acquisizione della proprietà di causa in proprio favore, formulata dall'attore solo nell'appendice scritta dell'art. 183 c.p.c., è una domanda nuova perchè il petitum è del tutto diverso da quello della domanda originaria e, di conseguenza, è inammissibile perchè tardiva.

Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 26.2.2016 n. 3806; 12.11.2013 n. 25409), l'art. 183 c.p.c., mentre consente all'attore, entro la prima udienza di trattazione, di proporre le eccezioni e le domande, purchè siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, permette alle parti, nel termine di cui al successivo comma 5, solo la precisazione e la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande.

La legittimazione passiva del Comune.

Poichè l'azione proposta dall'attor, ex art. 936 c.c., ha natura personale, e poichè, secondo l'impostazione di tale parte, le opere in esame, non essendo state acquisite dal Comune, non avrebbero potuto neppure essere cedute a terzi, sussiste la legittimazione passiva - quale presupposto processuale, impregiudicata la fondatezza della domanda nel merito - del convenuto, cui l'attore imputa l'originario contegno illecito, fonte tanto dell'obbligo di rimozione quanto di quello risarcitorio.

La pronuncia della Suprema Corte (v. Cass. 30.5.2013 n. 13603) invocata dal convenuto - secondo cui "In tema di accessione relativa ad opere fatte da un terzo su fondo altrui, ai sensi dell'art. 936 cod. civ., ove l'originario proprietario abbia trasferito il terreno su cui insiste la costruzione realizzata dal terzo, il rapporto relativo all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, gravante sul proprietario del fondo che eserciti il diritto di ritenzione - non diversamente dall'inverso rapporto avente ad oggetto la rimozione delle opere - intercorre, anche agli effetti della legittimazione processuale, non più tra l'iniziale titolare ed il terzo, bensì tra quest'ultimo e l'acquirente del suolo, trovandosi l'uno a subire il depauperamento e l'altro a beneficiare dell'arricchimento in ragione dei quali la norma tende a ristabilire una situazione di relativo equilibrio - attiene, infatti, al caso opposto in cui venga ceduto il fondo dell'avente diritto alla rimozione, e non quello in cui ad essere cedute siano le opere realizzate sul fondo altrui, da parte del terzo.

Il merito: i presupposti per la tutela ex art. 936 c.c.

L'attore ha instaurato il presente giudizio esponendo di essere proprietario di terreni *omissis*; che nel 1996 l'Amministrazione Comunale aveva realizzato sui predetti terreni "due pozzi per l'attingimento di acqua potabile, a servizio (all'epoca) dell'acquedotto comunale, denominati sss che fosse stato notificato alcun provvedimento autorizzativo e comunque senza il suo consenso e che con raccomandata ass. 1 di parte attrice), il Comune sssssssss aveva comunicato che: "Facendo seguito alle varie comunicazioni verbali, si invita la S.V. a non procedere ad eseguire nessun tipo di lavorazione e coltivazione dei terreni di Sua proprietà ricadenti

nel vincolo di salvaguardia della sssss più presto la ssssss contattata per concordare le modalità del vincolo e le eventuali indennità di occupazione dei terreni interessati".

Tutte tali circostanze sono pacifiche, così come il fatto che il Comune non abbia mai assunto gli atti preordinati all'esproprio, ma abbia corrisposto per un certo periodo successivo all'occupazione una indennità forfettaria annua di circa lire 7.000.000, che ormai da tempo ha cessato di erogare.

Emerge poi per tabulas che il Comune di Pitigliano (così come tutti gli altri Comuni della provincia), in applicazione delle disposizioni di legge in materia, dal 2002 ha trasferito l'intero Servizio Idrico Integrato comunale, con tutti i relativi impianti, al Gestore Unico per la Provincia di Grosseto, AATO n. 6 Ombrone, e per esso ad Acquedotto sssssscfr. il verbale di consegna del 1/6/2002, doc. 2 di parte convenuta).

Ciò che è controverso è se i pozzi di causa siano stati realizzati senza opposizione del proprietario e a sua scienza, e, anzi, addirittura col consenso espresso, seppur verbale, del X, come sostenuto dall'amministrazione convenuta, o in assenza di un suo consenso, come sostenuto dall'attore; il tutto, con la puntualizzazione che, a differenza dell'eccezione di decadenza ex art. 936 comma quinto c.c., che è eccezione in senso stretto, da cui la convenuta è decaduta essendosi costituita tardivamente (v. Cass. 31.8.2011 n. 17895), la deduzione in esame, ai sensi del quarto comma, attiene al merito e ben può essere avanzata anche all'udienza di trattazione, e che l'eventuale consenso, anche verbale o per fatti concludenti, del proprietario sarebbe preclusivo della tutela prevista da tale disposizione.

Invero, il quarto comma dell'art. 936 c.c. recita, tra l'altro: "il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzione ed opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione". In presenza di un consenso, poi, si dovrebbe escludere l'illiceità del contegno dell'amministrazione e, di conseguenza, anche l'obbligo risarcitorio.

Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria espletata si deve ritenere che il ssssss sapendo dell'esecuzione delle opere, nulla oppose e, anzi, vi consentì e che, quindi, oggi, egli non può obbligare il convenuto a rimuovere le opere di causa nè chiedere la condanna dello stesso al risarcimento del danno.

A sostegno di questa ricostruzione dei fatti, militano una pluralità d'indizi, gravi, precisi e concordanti.

Intanto, il ssssssX ha atteso molti anni prima di agire ed ha iniziato a sollevare le prime rimostranze solo quando, nel 2002, la gestione dei pozzi è passata all'Acquedotto ssssss che ha cessato di corrispondere le indennità (v. deposizione del sssss

Se la costituzione tardiva del convenuto ha impedito che l'eccezione di decadenza ex art. 936 u.c. venisse esaminata, resta il fatto che appare quanto mai anomalo che un soggetto proprietario di un'area che, a suo dire, riceve nocumento dalla presenza delle opere di cui si discute attenda ben sei anni (e non sei mesi!) senza contestare alcunchè, e si spiega solo col fatto che, in realtà, egli a tali opere aveva consentito, salvo poi cambiare idea quando, in seguito al passaggio del servizio all'Acquedotto, ha smesso di ricevere l'indennità (cosa peraltro comprensibile).

Di tale disponibilità ssssss v'è del resto chiara traccia nella delibera della giunta del 31.12.1996 (v. doc. 2 di parte convenuta), che è documento che seppur non sottoscritto dall'attore è però un atto ufficiale, che disciplina anche la misura dell'indennità d'occupazione.

Il teste sss poi - che ha spiegato che all'epoca vi era l'urgenza di provvedere all'approvvigionamento idrico del territorio comunale e per questo (e per verificare prima che i pozzi potessero fornire acqua a sufficienza) il Comune non procedette ad un formale esproprio - ha riferito che durante i lavori in più occasioni il ssi recò sul posto e assistette alla loro esecuzione, senza mai contestare alcunchè.

Se a tutto ciò s'aggiunge che tanto tale teste quanto sssX e finanche ssss dall'attore, hanno dichiarato che il Sindaco dell'epoca aveva riferito loro che il ssssd il di lui

padre avevano autorizzato la realizzazione dei pozzi – e che tale deposizione de relato, anche perchè risale ad epoca in cui non v'era alcun contenzioso e proviene da un soggetto che oggi non sarebbe parte e che ove ancora in vita avrebbe potuto neanche essere sentito come teste, può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (così Cass. 31.7.2013 n. 18352) - si deve ritenere provata la sussistenza di un'autorizzazione verbale che, oggi, impedisce tanto la rimozione quanto il risarcimento, ex art. 936 c.c.

In particolare, se la conoscenza dell'esecuzione dell'opera e la mancata opposizione impediscono la rimozione già in forza dell'art. 936 quarto comma c.c., si deve ritenere che l'autorizzazione, verbale o per fatti concludenti, impedisca anche il risarcimento che, per sua natura, trova fondamento nel compimento di un atto illecito; benvero, il consenso esclude ogni illiceità nella condotta dell'amministrazione.

Certo, ciò non toglie che, non essendo stata costituita alcuna valida servitù in favore dell'amministrazione, in difetto di contratto scritto, l'attore possa in qualunque momento esperire una diversa azione, volta ad impedire l'esercizio della servitù stessa (v. su di un caso analogo Cass. 4.8.1966 n. 2163). Tale domanda, però, non è stata introdotta in questa causa e non può essere esaminata, ex art. 112 c.p.c.

Parimenti, ciò non toglie che, essendo il consenso condizionato alla corresponsione di un'indennità, l'attore si rivolga a chi oggi tale indennità dovrebbe pagare, ovvero al gestore del servizio idrico; che oggi sia tale soggetto ad essere obbligato, discende proprio dal fatto che tale indennità trova fondamento non nella commissione di un illecito, e dunque non nell'art. 936 c.c., ma in un accordo c. 1 dante causa dell'Acquedotto ssss e comunque nell'esigenza di riequilibrare le posizioni tra chi subisce un nocumento e chi trae un giovamento dalla presenza di opere, lecite, ma limitative della proprietà.

Del resto, la convenuta ha prodotto un accordo intervenuto tra il ssssss e l'Acquedotto che tale indennità la riconosce e che, anzi, parrebbe prodromico alla stipula di un atto pubblico di costituzione di servitù; tale produzione, ancorchè avvenuta oltre i termini dell'art. 183 c.p.c., è ammissibile, trattandosi di documento che non era obiettivamente nella disponibilità del Comune nè a lui poteva essere noto, cosicchè ricorre l'ipotesi di rimessione in termini di cui all'art. 153 comma secondo c.p.c.

Le spese di lite.

Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

pqm

Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respinge la domanda; condanna l'attore a corrispondere al convenuto le spese di lite, che liquida nella somma di € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.